



## LA PERENTORIETA' DEL TERMINE PREVISTO IN MATERIA DI RILASCIO O DINIEGO DELL'ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE

di Fabrizio Lemme

Una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, 29.10.2004 n. 7043, Pres. Varrone, Rel. Garofoli) ha affermato un importante principio: il termine per il rilascio dell'attestato di libera circolazione di un bene culturale ha carattere **perentorio**, con la conseguenza che un provvedimento comunicato all'interessato in data successiva non possa ritenersi legittimo.

Per comprendere appieno la portata del principio, è necessario partire dall'analisi del testo normativo. L'art. 66/4 del T.U. 29.10.1999 n. 490 prevedeva che l'Ufficio Esportazione, cui era stato presentato un bene culturale ai fini di ottenerne la libera circolazione all'estero, dovesse rilasciare o negare l'attestato non prima di quindici, non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene.

La norma è rimasta sostanzialmente inalterata nell'art. 68/3 del c.d. Codice Urbani, anche se la formulazione lessicale di quest'ultima disposizione è più articolata e corretta (*L'Ufficio Esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene*).

Il problema che si è posto avanti ai Supremi Giudici Amministrativi era allora il seguente: il termine prima

trascritto ha carattere perentorio, nel senso che un provvedimento non possa essere emanato dopo il suo spirare, o ha un carattere meramente ordinatorio, valga – in altri termini – come mera prescrizione orientativa per la P.A. e, ove inosservato, il provvedimento sia egualmente legittimo?

I Giudici Amministrativi hanno optato per la prima soluzione ed il loro ragionamento mi sembra pienamente da accogliere, perché conforme alla legalità.

Infatti, tra le normali prerogative di utilizzazione del bene culturale, vi è anche quella di esportarlo ed alienarlo all'estero.

La relativa facoltà è soggetta ad un limite di interesse pubblico: prima di autorizzarne l'esportazione dall'Italia, il competente Ufficio deve accertare che l'emigrazione del bene non arrechi danno al nostro patrimonio culturale. In tal caso, l'Ufficio può negare l'autorizzazione e l'Amministrazione ha due alternative: acquistare il bene – a meno che il privato non rinunci all'esportazione (art. 70/2, novità introdotta dal Codice Urbani) – ovvero dichiararne l'interesse significativo, ai sensi dell'art. 10/2.

Il termine cui è legato il diniego è peraltro **assolutamente anelastico**: non è possibile né lecito comprimere la facoltà del proprietario oltre i limiti temporali indicati dalla legge.



Conseguentemente, un provvedimento emanato oltre tali limiti è da considerare illegittimo, in quanto la facoltà negativa riconosciuta all'Ufficio Esportazione non può esercitarsi entro tempi indefiniti.

Questo è essenzialmente il ragionamento seguito dal Consiglio di Stato, con una decisione che merita incondizionata adesione.

Né è possibile individuare una terza possibilità di scelta per la P.A., vale a dire avviare un nuovo procedimento dichiarativo, ai sensi dell'art. 10/2 del Codice Urbani, negando nel frattempo attuazione alla decisione di annullamento del Consiglio di Stato. Una simile possibilità di elusione del comando normativo sarebbe, infatti, contraria ad un principio fondamentale: quello in virtù del quale il giudicato, civile od amministrativo o penale, integra una volontà attuale e definitiva dell'Ordinamento Giuridico.

La sentenza **mette fine ad una lite, ad una controversia** e quindi non è possibile sottrarsi al giudicato con qualsiasi espediente, inteso a vanificarlo.

Una diversa conclusione, finirebbe proprio con contrastare con quel principio di pace sociale, che l'ordinamento ha inteso attuare attraverso la dialettica del processo.

Non per nulla i Romani - certamente i più sottili giuristi di tutti i tempi - affermavano che "*res judicata pro veritate accipitur*": la sentenza tiene

comunque luogo della verità, anche se non coincide con essa, come è appunto nel passo del Digesto, da cui è escerpita questa massima.